

Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Spett.le

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e, pc,

**MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PNRR**

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le

PROVINCIA di BRINDISI

SETTORE AMBIENTE, AREA 4 - AMBIENTE e MOBILITA'

Piazza S. Teresa n. 2

72100 - Brindisi

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Prot. N. AS_S004/2024 GT/MM/FT

Bologna, 12 Settembre 2024

Oggetto: ID 8085 – Istanza di VIA “Progetto agrivoltaico denominato "AGRIENERGY" e relative opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) con potenza di picco pari a 53,15 MW",

Pratica VIA (PNIEC-PNRR) – Codice pratica: ID 8085 – Richiedente: ALDROSOLAR S.r.l.

- Riscontro alle osservazioni presenti nel parere negativo della PROVINCIA DI BRINDISI prot. 0014629 – del 07/05/2024.

La scrivente **ALDROSOLAR S.r.l.**, con sede in Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9 – 40127 Bologna (BO), C.F. e P.IVA 03920451204, titolare del progetto denominato “AGRIENERGY” (ID ministeriale 8085 e codice identificativo regionale 7Q710K8), con la presente riscontra le osservazioni presenti nel parere prot. 0014629 del 07/05/2024 della Provincia di Brindisi.

In via preliminare alla disamina delle criticità riscontrate la Società scrivente rileva che **il progetto è stato reso oggetto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 146 del 4.4.2024 del Dipartimento paesaggio, ambiente e qualità urbana – Sezione autorizzazioni ambientali in ragione delle risultanze dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA/VInca che ha rilevato che “l’intervento ... interessa in prevalenza aree agricole, rispecchiando caratteristiche progettuali avanzate sia in termini di ottimizzazione tecnologica di produzione energetica da fonti rinnovabili sia in termini di utilizzazione ottimale ai fini dello sfruttamento agricolo”.**

Di seguito viene effettuata un'analisi dettagliata delle criticità rilevate dall’Ente, esaminandole punto per punto:

➤ **Criticità 1**

il settore Ambiente della Provincia di Brindisi afferma che:

“una significativa porzione dell’area d’impianto ricade nell’oasi di protezione faunistico venatoria così come individuata dal Piano Faunistico Venatorio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 22/05/2018; in dette oasi di protezione è vietato ogni atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica quale la realizzazione di un impianto di siffatte dimensioni costituisce;”

Come rilevato nel parere del MiC prot. n. 151130 del 13.8.2024 (pag. 5) l’area di impianto non intercetta alcuna oasi di protezione atteso che quella denominata “Masseria degli Angeli” prevista nel piano faunistico-venatorio 2007/2012 della Provincia di Brindisi non è stata riportata come tale nel piano faunistico-venatorio 2009/2014 della Provincia di Brindisi, destinato a rimanere operante sino all’approvazione (ancora non intervenuta) del nuovo piano faunistico-venatorio regionale.

L’area di impianto intercetta soltanto una zona di ripopolamento e cattura nella quale, peraltro, l’art. 12 della LR 27/1998 vieta attività (“ogni forma di esercizio venatorio”) cui il progetto è estraneo.

➤ **Criticità 2**

“l’area d’impianto ricade in un’area classificata quale bosco e pertanto risulta essere classificata dal R.R. 24/2010 quale area non idonea; il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale;”

Come rilevato nel parere del MiC prot. n. 151130 del 13.8.2024 (pag. 8, 15-16) l’area di impianto (intesa quale area opportunamente recintata in quanto occupata dai pannelli) non intercetta alcun bosco.

Di contro, **nel progetto è previsto, quale opera di mitigazione, il rimboschimento di un’area (esterna a quella di impianto) nella disponibilità della Società proponente con la realizzazione di un’area a bosco mediterraneo di circa 21 Ha.** Peraltro, ricorda la Società scrivente solo a sé stessa che la (denegata) inidoneità dell’area di impianto non costituirebbe causa di per sé ostativa alla realizzazione del progetto atteso che *“l’inserimento nel perimetro delle aree idonee .. va letto alla luce del significato che vi attribuiscono le Linee guida ministeriali, integrative dell’art. 12 del DLgs 387/2003”*. E *“tale significato non è quello di vietare in assoluto la localizzazione degli impianti”*, ma di imporre all’Amministrazione *“di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost. 30.7.2021, n. 177 ...)”* (TAR Toscana III n. 1727/2021).

Per approfondimenti sul tema vedasi i seguenti elaborati, già agli atti della procedura:

- **“7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_15 - Relazione di imboscamento”;**
- **“7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_16 - Allegato alla relazione di imboscamento”.**

➤ **Criticità 3**

il settore Ambiente della Provincia di Brindisi afferma:

“l’inserimento del progetto collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande, dall’evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;”

I rilievi (peraltro, assolutamente generici) della Provincia di Brindisi conseguono alla totale evidente pretermissione del **carattere agrivoltaico del progetto che lo sottrae alle previsioni delle schede d’ambito del PPTR** di per sé, peraltro, non vincolanti.

In particolare, con sentenza n. **318/2023** il **TAR Puglia Lecce I** ha affermato che la Regione non può più effettuare *«una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione*

regionale (in primis: il PPTR ...) emanati circa n. 7 anni orsono (e segnatamente, nell'anno 2015); strumenti che, a cagione della loro vetustà (trattasi, addirittura, di uno strumento antecedente all'Accordo sul Clima, redatto all'esito della Conferenza di Parigi del 2015), sconoscevano del tutto persino il significato del termine "agrivoltaico">> [cfr, in tal senso anche sentenze del TAR Puglia n. 568/2022 della Sez. II di Bari e n. 248-1267-1583-1584-1585-1586-1750-1799 del 2022 della Sezione II di Lecce, confermate dal CdS IV con sentenze nn. 8258-8090-8029-8263-8262-8235-8260-8261 del 2023, in cui è dato leggere, tra l'altro, che **"non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico), possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia -neppure in minima parte- alle ordinarie esigenze dell'agricoltura. All'evidenza, non si tratta di rapporto di genus ad species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). E in quanto situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad aeffectum. E che l'agrivoltaico, in questi ultimi anni, abbia acquisito una dignità autonoma, emerge dalla legislazione eurounitaria e nazionale sviluppatasi negli ultimi anni sul tema delle energie rinnovabili"**].

Del resto, il PPTR non ha alcun valore vincolante (CdS IV nn. 2242 e n. 2243 del 2022 in cui è dato leggere che "nelle aree non vincolate il PPTR non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale) indirizzo pianificatorio per gli enti pubblici") e, quindi, non è idoneo a "determinare" l'esito delle procedure autorizzative di impianti FER (CdS IV n. 5122/2017 e TAR Puglia Bari II n. 529/2023 che ha già stigmatizzato lo "irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo").

E ciò vieppiù allorquando, come nella fattispecie, il progetto non ricada in area qualificata inidonea ad ospitare impianti FER dal Dm 10.9.2010 e dal rr 24/2010, ciò determinando, in base al medesimo Dm, "una presunzione di compatibilità con il paesaggio" (TAR Puglia Bari II n. 529/2023).

➤ Criticità 4 - 5

il settore Ambiente della Provincia di Brindisi afferma:

"l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltaico."

"mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;"

A riguardo si ribadisce che il progetto è stato redatto e presentato prima dell'entrata in vigore delle "Linee guida MITE".

Ciò nonostante il progetto è stato concepito sin dall'inizio come un progetto integrato di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola, così come anche riconosciuto dalla **Regione Puglia che con determina dirigenziale n. 146 del 4.4.2024 del Dipartimento paesaggio, ambiente e qualità urbana – Sezione autorizzazioni ambientali in ragione delle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA/VInCA ha rilevato che "l'intervento ... interessa in prevalenza aree agricole, rispecchiando caratteristiche progettuali avanzate sia in termini di ottimizzazione tecnologica di produzione energetica da fonti rinnovabili sia in termini di utilizzazione ottimale ai fini dello sfruttamento agricolo"**.

Ciò premesso,

richiamando che agli atti della procedura risultano già allegati gli elaborati di riferimento quali:

- Il Piano culturale (**7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_06**), dove vengono descritte le tipologie, le modalità e l'organizzazione delle coltivazioni previste nell'area di progetto;

- Relazione progetto agricolo (**7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_07**), dove viene descritta la parte agricola del progetto;
- Il layout con l'indicazione delle coltivazioni svolte nell'area di progetto (**7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_08**).

al fine di definire con un maggior livello di dettaglio i parametri geometrici e le attività previste in progetto rapportati a quelli previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, si allega alla presente l'elaborato:

- Verifica di coerenza con i requisiti delle linee guida degli impianti agrivoltaici (**7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_21**)

➤ **Criticità 6**

"la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo."

A tal proposito si allega, a garanzia dell'attuazione delle coltivazioni previste nel piano colturale per l'intero ciclo di vita dell'impianto, il contratto preliminare di appalto agricolo stipulato con la società "Società Agricola Feudi dello Jonio s.r.l.". Tale società è in possesso dei requisiti necessari per essere qualificata come imprenditore agricolo, come attestato dalla documentazione inclusa in allegato:

- Contratto preliminare di appalto di attività agricola sospensivamente condizionato (**AGRIENERGY_Preliminare appalto agricolo.pdf**);

Distinti saluti.

Allegati:

- **7Q710K8_AnalisiPaesaggistica_21**
- **AGRIENERGY_Preliminare appalto agricolo.pdf**

ALDROSOLAR S.r.l.

Il legale rappresentante

Antonio Capua

Abraham José Morales Balandra

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)